

Marzia Lucchesi

Un commento femminista al codice civile
Valeria Benetti Brunelli, *La donna nella legislazione italiana* (1908)
Prime note sul diritto privato e pubblico

A feminist comment on the civil code.
Valeria Benetti Brunelli, "Women in Italian legislation" (1908)
First notes on private and public law

ABSTRACT: The article offers a first reconstruction of the thought of Valeria Benetti Brunelli, pedagogist of the School of Rome, a leading representative of the Italian emancipation movement of the early 20th century, author of the essay "Women in the Italian legislation". In it, the roman feminist intends to comment on Italian civil and criminal law. The aim of these First Notes is to illustrate the first section of the work dedicated to the civil code. As far as criminal law is concerned, research is still going, so only after the reading of the essay will be completed, will it be possible to carry out a comprehensive reconstruction of the bio-bibliographic profile of Valeria Benetti Brunelli.

KEYWORDS: Feminism, Italian legislation, 20th century

SOMMARIO: Premessa - 1. Diritto privato - 1.1. Principio fondamentale della nostra legislazione - 1.2. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili - 1.3. Del matrimonio - 1.4. Dell'autorizzazione maritale - 1.5. Dell'amministrazione dei beni della donna maritata - 1.6. Della moglie commerciante - 1.7. Della patria potestà - 1.8. Dello scioglimento e della separazione dei coniugi - 1.9. Dell'adulterio - 1.10. Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio - 1.11. Della tutela. - 2. Diritto pubblico - 2.1. Del voto amministrativo e politico - 2.2. Uno sguardo conclusivo.

Premessa

“Il lavoro che presentiamo al pubblico si propone di considerare con la maggiore obbiettività possibile le condizioni che la legge e in certa guisa anche il costume offrono attualmente alla donna”¹.

Agli inizi del 900, quando Valeria Benetti scrive queste righe introduttive presentando il suo saggio *La donna nella legislazione italiana*, il pubblico a cui la pedagogista della Scuola di Roma, allieva di Bernardino Varisco, di Luigi Credaro e di Giovanni Gentile², si rivolge non è diverso da quello al quale si erano rivolti qualche decennio prima due grandi pensatori italiani impegnati sul fronte del movimento femminista: Anna Maria Mozzoni e Salvatore Morelli. Perché se è vero che in circa mezzo secolo di storia, dall'unificazione legislativa agli inizi del Novecento, l'emancipazionismo italiano si era notevolmente evoluto grazie allo sviluppo di un associazionismo e di una rete di interessi al femminile, gli obiettivi di questo emancipazionismo nella sostanza non erano cambiati.

¹ Valeria Benetti, *La donna nella legislazione italiana*, Roma 1908, p. 9,

² Circa il profilo bio-bibliografico di Valeria Benetti Brunelli, v. il *Curriculum della Prof. Valeria Benetti Brunelli. Attività Scientifica, Didattica, Sociale*, Roma 1939; I. L. Graneroli, *La dignità della donna. Valeria Benetti Brunelli dal femminismo radicale al liberalismo moderato*, 1995. Tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Lettere e Filosofia. Inoltre v. M. R. Di Simone, *La condizione femminile dal codice del 1865 al codice del 1942: spunti per una riflessione in I cinquant'anni del codice civile* Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992, Milano 1993, II, pp. 561-593, p. 569 nt. 24 per le indicazioni biografiche ivi riportate; I. Porciani, A. Scattigno, *Donne, ricerca e scrittura di storia in Italia tra Otto e Novecento. Un quadro d'insieme in Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, XXIII (1997), pp.265-299, le pp. 289-290 che inquadrano Valeria Benetti Brunelli in quel “piccolo drappello delle pedagogiste : Gilda Chiari Allegretti (Facoltà di lettere di Roma), Valeria Benetti Brunelli (Facoltà di lettere di Roma), Emilia Formiggini (Facoltà di lettere di Roma), Francesca Carassale (Magistero di Torino)” che nel 1930 approda alla docenza. “Amica (...) di Lombardo Radice, collega di questi e di Gentile, ma soprattutto preziosa collaboratrice di Credaro”, Valeria Benetti Brunelli “fu autrice di numerosi studi sulla storia dell'educazione in Italia”. Sull'insegnamento della “professoressa Benetti Brunelli” presso la Scuola Pedagogica di Roma istituita nel 1904 quale Corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali cfr. A. Barausse, *I maestri all'università. La Scuola pedagogica di Roma (1904-1923)*, Perugia 2004, pp.122 nt. 152, 143-144 nrt. 240-241 ove risulta che Valeria Benetti Brunelli, in qualità di assistente alla cattedra di pedagogia dal 1911, svolse nel 1913/14 le esercitazioni al corso di Bernardino Varisco e nel 1922/23 tenne parte delle lezioni del corso di Luigi Credaro approfondendo il pensiero pedagogico di Roma antica; G. Galeotti, *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma 2006 sub indice.

In merito al saggio *La donna nella legislazione italiana* utili spunti ricostruttivi sono offerti in tema di diritto di famiglia da Di Simone, *La condizione*, cit. In tema di diritto penale da M. Cavina, *Nozze di sangue Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011, pp.199-205.

Sicché vale la pena riacciarsi alle istanze formulate con slancio e convinzione dalla femminista lombarda sia nel libro del 1864 *La donna e i suoi rapporti sociali*, sia nel saggio del 1865 intitolato *La donna in faccia al progetto del nuovo codice italiano* che consentirono alla Mozzoni di mettere a punto un programma politico “avveniristico” radicalmente opposto rispetto al trattamento riservato alla donna dal nuovo codice civile unitario³.

In effetti, tra le proposte avanzate dalla giovane mazziniana spiccavano la parità con gli altri cittadini al raggiungimento della maggiore età, i diritti elettorali, il diritto ad acquisire la cittadinanza anche senza matrimonio, la parità di trattamento dell’adulterio, la soppressione dell’autorizzazione del marito per alienare, accendere ipoteche e compiere atti di straordinaria amministrazione, il diritto di esercitare la tutela e di partecipare al consiglio di famiglia⁴. Come si accennava poc’anzi, tutte queste richieste rimasero inascoltate dal legislatore del ’65 artefice, al contrario, di una normativa fortemente contraddittoria che se formalmente si ispirava al principio dell’uguaglianza giuridica di tutti i regnicoli senza differenza di sesso

³ Sulla figura di Anna Maria Mozzoni cfr. i fondamentali saggi di F. Pieroni Bortolotti, *Alle origini del movimento femminile in Italia 1848-1892*, Torino 1963; Ead., *Anna Maria Mozzoni, La liberazione della donna*, Milano 1975; E. Sarogni, *La donna italiana il lungo cammino verso i diritti 1861-1994*, Parma 1995; S. Murari, *L’idea più avanzata del secolo Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma 2011. Inquadra il profilo biobibliografico, la voce *Mozzoni Marianna o Anna Maria* a cura di F. Taricone in *Dizionario biografico delle donne lombarde 568-1968* a cura di R. Farina, Milano 1995, pp. 776-779. Senza alcuna pretesa di completezza, si vedano anche L. Gazzetta, *Giorgina Saffi Contributo alla storia del mazzinianesimo femminile*, Milano 2003, sub indice; Galeotti, *Storia*, cit., sub indice; D. Migliucci, *Per il voto alle donne Dieci anni di battaglie suffragiste in Italia (1903-1913)*, Milano 2006 sub indice; R. Farina, *Politica, amicizie e polemiche lungo la vita di Anna Maria Mozzoni*, in *Politica e amicizia Relazioni, conflitti e differenze di genere (1860-1915)*, a cura di E. Scaramuzza, Milano 2010, pp. 55-72; W. Perry, *Italiane Biografie del Novecento*, Roma-Bari, 2011, pp. 39-72; L. Gazzetta, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma 2018; E. Höbenreich, *Marianne Webers “Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung” Beziehungsmodelle zwischen römischem Recht und deutscher Kodifizierung*, Lecce 2018, pp. 284-291. Sul pensiero della Mozzoni in un’ottica storico-giuridica v. P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna 1974, p.165; Di Simone, *La condizione*, cit., p. 569 nt. 24; G. Cazzetta, *Praesumitur seducta Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna* in *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 53 (1999), p. 295; P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale Il percorso storico della “società coniugale” in Italia*, Milano 2011, pp. 312-316, 337-340; M. R. Di Simone, Ead. *Le discussioni sui diritti delle donne per il codice civile unitario*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. Borsacchi e G. S. Pene Vidari, Bologna, 2014, p. 95-121, pp. 101-102; Ead., *I diritti delle donne nell’Italia unita*, in *Diritti umani e genere Fondamenti scientifici, antropologici e filosofico-giuridici del modello dell’uguaglianza nella differenza*, a cura di A. C. Amato Mangiameli, Torino, 2017, pp. 10-18, p. 12, ntt.4-5.

⁴ Sarogni, *La donna*, cit., p. 29.

contenuto nell'art. 24 dello Statuto⁵, nella sostanza lo privava anche del suo ridotto valore programmatico mediante una serie di meccanismi di esclusione volti a mantenere la donna in una condizione giuridica di grave inferiorità.

Giova a questo proposito ricordare qui brevemente che, con l'unificazione giuridica e amministrativa, anche in Italia si era stabilita, a livello di sistema, “quella duplicità di riferimenti” di stampo napoleonico tale per cui se lo Statuto albertino disciplinava il rapporto fra il soggetto e lo stato, il codice civile fissava il rapporto fra gli individui⁶. In questo contesto normativo, la trama dei diritti e delle libertà del cittadino si rivelò fin da subito esilissima condizionata com'era dalla debolezza del quadro costituzionale in cui non soltanto le affermazioni di principio contenute nello Statuto necessitavano comunque sempre dell' “intermediazione della legge ordinaria” per potersi concretamente tradurre. Ma anche le garanzie enunciate dallo Statuto risultavano insufficienti a motivo della sua flessibilità⁷.

Ciò spiega perché lo Statuto da solo non rappresentasse un “aggancio sicuro” nella tutela delle libertà e dei diritti. E come fosse invece il codice civile, nel suo valore “simbolico” di “luogo che armonizza i legami tra il diritto e la società”⁸ a offrirsi come un “fermo punto di riferimento” a motivo della sua valenza costituzionale. Quest'ultima ben evidenziata sia dal raccordo attuato tra lo Statuto e il codice dalle disposizioni preliminari sulla pubblicazione, interpretazione e applicazione della legge, premesse al codice a suggello della “sua superiorità sugli altri codici”. Sia dalla “qualità intrinseca” dei “suoi principi costitutivi” capaci di imporsi “come criteri ricostruttivi dell'intero ordine privatistico”⁹.

⁵ Statuto albertino, art. 24 : “Tutti i regnicoli, qualunque il loro titolo o grado, sono eguali innanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge”.

⁶ S. Rodotà, *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti 1861-2011*, Roma 2011, p. 4. Sui codici civilistici ottocenteschi “come la sede di scelte di natura propriamente costituzionale” si veda, per tutti, A. Padoa Schioppa, *Dal Code Napoléon al codice civile del 1942* in *Rivista di diritto civile*, 5, p. I (1993), pp. 531-553, p. 538.

⁷ Per tutti, P. Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo moderno Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007, pp. 60-62.

⁸ Nel solco dell' “ideologia della codificazione” fondata sui temi della “semplificazione del sistema delle fonti”, dell' “unificazione giuridica”, dello “statualismo e garantismo”, dei “nessi tra Codice e Costituzione” diffusa al tempo dell'unificazione legislativa sulla quale v. G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali Disciplina e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, in *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 74, Milano 2007, pp. 27-39, pp. 30-31 nt. 2 anche per le indicazioni bibliografiche ivi riportate.

⁹ Rodotà, *Diritti*, cit., pp. 5-6. Sul punto C. Ghisalbetti, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Roma-Bari, 1995, pp. 87-88, 122.

E dunque nell'ottica precisa dei diritti e delle libertà, la "debolezza della garanzia costituzionale" unitamente alla "pervasività della logica privatistica" favorirono l'emersione di "una condizione generalizzata di disuguaglianza" fra i consociati, in cui la titolarità piena e il godimento di quei diritti era riservata "a una figura ben nota: il borghese maschio, maggiorenne, alfabetizzato, proprietario"¹⁰.

Lo dimostra con chiarezza la legge elettorale amministrativa del 17 marzo 1861 che, escludendo la donna dall'elettorato sia attivo che passivo, aboliva anche quel significativo avanzamento verificatosi nelle passate esperienze di governo in Toscana, in Veneto e in Lombardia, dove le donne possidenti erano ammesse al voto amministrativo¹¹.

Sesso, istruzione e reddito dominavano la sfera dei diritti politici e quella dei diritti civili. Lo dimostra anche qui "l'anacronistico" mantenimento dell'istituto dell'autorizzazione maritale, introdotto in Italia con il codice napoleonico e disciplinato dall'art. 134 del codice civile unitario. Come è noto, all'ingiustizia palese di questo istituto che di fatto parificava la donna maritata all'incapace, lo stesso Pisanelli aveva manifestato una "energica opposizione" nella consapevolezza del torto gravissimo arrecato alla donna, specie in quei territori del Regno - Lombardia e Veneto - soggetti in passato al Codice austriaco ove questo istituto risultava del tutto ignorato¹². Col

¹⁰ Rodotà, *Diritti*, cit., p. 17.

¹¹ Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo*, cit., p. 63. L'orientamento della legge del 17 marzo 1861 sarà confermato dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (Allegato A: legge comunale e provinciale) art. 26. Sul voto amministrativo delle donne in Toscana, in Lombardia e in Veneto cenni in Galeotti, *Storia*, cit., p. 25; Rodotà, *Diritti*, cit., p.11.

¹² Sull'argomento esiste una vasta letteratura. E' d'obbligo il rinvio a G. Vismara, *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici Appunti*, Milano 1978, p 73; Ungari, *Storia*, cit., pp. 164-165; Ghisalberti, *La codificazione*, cit., p. 95; Padoa Schioppa, *Dal Code*, cit., p. 540; Id., *Storia del diritto in Europa Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2016, p. 550; R. Bonini, *Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942 in I cinquant'anni del codice civile*, Atti del Convegno di Milano 4-6 giugno 1992, I, Milano 1993, p. 35; Di Simone, *La condizione*, cit., pp. 567-570; Ead. *Le discussioni*, cit., pp. 95-96 ntt. 1-2; Ead., *La condizione giuridica della donna nell'ABGB*, in «Historia et ius», n. 9, giugno 2016, paper 3, p. 1-29, ove l'A., dopo aver messo in luce l'influenza delle idee kantiane tendenzialmente favorevoli alla pari dignità degli sposi sulle linee guida seguite da Zeiller nella redazione del Codice austriaco (pp. 7-9), procede in un "confronto sintetico" con il *Code Napoléon* al fine di "valutare meglio le aperture liberali della normativa asburgica" (pp. 18-22); Ead., *I diritti*, cit., p. 11 ove si sottolinea come il codice civile austriaco, per quel che concerneva i diritti delle donne fosse molto più avanzato rispetto al modello napoleonico: "Esso infatti affermava chiaramente il principio di uguaglianza della capacità di agire dei sessi e fissava gli stessi doveri agli sposi, anche se attribuiva al marito una funzione preminente in quanto capo della famiglia e responsabile della gestione degli affari (§§ 21, 44, 90, 91). Le donne

risultato, sottolineava Pasquale Stanislao Mancini - solidale con Pisanelli- di costringere le “generose madri e spose lombarde (...) a rimpiangere come più liberale la legislazione dello straniero dominatore”¹³.

Il fatto dunque che il destino della donna nello stato italiano appena costituito risultasse così marcatamente segnato dalle discriminazioni che la colpivano nei suoi diritti civili e politici, spinse la Mozzoni a denunciare apertamente lo scandalo di una normativa che rappresentava un’offesa per la donna. In essa, scriveva la femminista lombarda :“L’autorità materna è virtualità senz’atto. La condizione della sposa è la servitù sotto l’insegna dell’eguaglianza. Davanti al diritto di proprietà la donna è minore; l’anormalità è per lei la normalità. Fuori della famiglia ella ha un’esistenza fortuita, miserabile e indecorosa nella maggior parte dei casi”¹⁴.

Il passaggio successivo all’epoca dell’unificazione non conobbe significativi cambiamenti per quel che concerneva la condizione giuridica della donna la cui “opacità” rimase grandissima dentro e fuori la famiglia¹⁵. Ciò malgrado il fatto che, sul finire del secolo, il quadro generale si presentasse più frastagliato sulla scorta di una serie di mutamenti profondi legati al mondo del lavoro, convinse Anna Maria Mozzoni ad impegnarsi ancor più tenacemente nella battaglia a favore delle donne.

erano escluse dalla testimonianza testamentaria, dalla tutela e dalla curatela (§§ 591, 597, 192, 281) ma sia le nubili che le sposate erano pienamente capaci di compiere negozi patrimoniali senza alcuna autorizzazione (§1349). Inoltre, se la legge, per presunzione e in assenza di opposizione, attribuiva al marito l’amministrazione dei beni della consorte, questa poteva revocare tale facoltà e riassumere la gestione dei suoi averi (§§ 1238, 1239, 1241)”. In tema si considerino anche: E. Dezza, *Lezioni di Storia della codificazione civile Il Code Civil (1804) e l’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB,1812)*, Torino 2000, pp. 157-160; Passaniti, *Diritto*, cit., pp.232-233, 242-243, 255-258; S. Solimano, *Un secolo giuridico (1814-1916) Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa in Tempi del diritto Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino 2016, pp. 319-387, p. 354.

¹³ Di Simone, *La condizione*, cit., p. 568; Ead., *Le discussioni*, cit., p. 101, pp. 103-104; Ead., *I diritti*, cit., pp. 11-12: “il testo del 1865 risultò largamente ispirato a principi patriarcali e autoritari. Esso riproduceva, con qualche ritocco, le regole napoleoniche sull’autorizzazione maritale (artt. 134, 135, 136), sulla cittadinanza e la residenza (artt. 9 ss.), sul diverso trattamento dell’adulterio (art. 150), sulla patria potestà (art. 220), sul divieto della ricerca della paternità (art. 189, 190), sull’incapacità alla testimonianza in atti pubblici e privati (artt. 268, 351, 788). A queste gravi limitazioni si aggiungevano la proibizione di ricoprire le funzioni di arbitro e di procuratore (artt. 10 e 156 cpc.) e l’impossibilità di partecipare alla vita politica e amministrativa poiché le cittadine non avevano diritto di voto né accesso alle cariche pubbliche”.

¹⁴ Anna Maria Mozzoni, *La questione dell’emancipazione della donna in Italia* in “*La Roma del popolo*”, Roma, 21 marzo 1871 in Pieroni Bortolotti, *Anna Maria Mozzoni*, cit., p. 123. Sul punto v. anche Sarogni, *La donna*, cit., p. 33.

¹⁵ Rodotà, *Diritti*, cit., pp. 11, 34.

A questo proposito ferma convinzione della femminista lombarda era che l'emancipazione della donna fosse indissolubilmente legata alla questione sociale. Sicché nell'ultima parte del secolo fu sulla scia dell'associazionismo operaio e delle istanze che condussero alla nascita del partito socialista che Anna Maria Mozzoni portò avanti la sua lotta¹⁶ non senza polemiche interne al movimento femminile talvolta anche molto accese¹⁷. E nella sua infaticabile attività di promotrice di comitati, di leghe e di associazioni, sovente l'emancipatrice lombarda si incrociò con le iniziative del giurista brindisino, "il deputato radicale" Salvatore Morelli, "il primo femminista"¹⁸. Colui che in vent'anni di attività politica svolta in Parlamento si fece promotore nel 1867 di un disegno di legge per *la reintegrazione giuridica della donna*¹⁹ e di due progetti sul divorzio. Tutti rimasti senza seguito salvo il disegno di legge sul riconoscimento alle donne della facoltà di testimoniare negli atti pubblici e privati, tradotto dalla legge n. 4167 del 1877, la cd. legge Morelli²⁰. "L'unico provvedimento in favore dell'ampliamento della

¹⁶ Pieroni Bortolotti, *Alle origini*, cit., pp. 184-254; Sarogni, *La donna*, cit., p. 26. Sull'"incontro-scontro" tra femminismo e socialismo dettato dalla "comune convinzione dell'elevamento della condizione giuridica della donna come missione storica" e da un diverso approccio in termini di "strategie politiche e tattiche sindacali" si sofferma Passaniti, *Diritto*, cit., pp. 312-313.

¹⁷ Come, ad esempio, quelle sulla protezione del lavoro delle donne legate al disegno di legge Carcano, all'origine di un vero e proprio "duello" tra Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff sul quale v. Passaniti, *Il diritto*, cit., pp. 312-320.

¹⁸ *Ivi*, p. 270.

¹⁹ *Ivi*, p. 271 nt. 6 ove è riportato l'art.1 di questo disegno che così recita "Riconoscendo nella donna identità di tipo e facoltà eguali all'uomo, giustizia vuole che essa sia eguagliata al medesimo nei diritti civili e politici". Sul testo di questo progetto v. Di Simone, *Le discussioni*, cit., p. 116. Osserva inoltre l'A. (Ead., *I diritti*, cit., p. 13 nt. 19) che "in tale progetto Morelli prospettava una serie di importanti innovazioni quali l'eguaglianza dei diritti civili e politici dei sessi, lo scioglimento del matrimonio per volontà delle parti, l'affidamento dei figli di preferenza alla madre, la parificazione tra figli legittimi e naturali, l'attribuzione del cognome materno a tutti i nati da cittadine italiane".

²⁰ Sulla figura di Salvatore Morelli (1824-1880) v. Pieroni Bortolotti, *Alle origini*, cit., sub indice; F. Taricone, *Per una storia dell'associazionismo femminile italiano dall'Unità al fascismo*, Milano 1994 sub indice; Sarogni, *La donna*, cit., pp. 62-69. Galeotti, *Storia*, cit., sub indice; Di Simone, *Le discussioni*, cit., pp. 114-118; Ead., *I diritti*, cit., p. 13 nt. 8; Ead., *Salvatore Morelli et la controverse autour des droits des femmes dans l'Italie du XIXe siècle*, in *La controverse. Études d'histoire de l'argumentation juridique*. Actes des Journées Internationales de la Société d'Histoire du Droit (Faculté de droit de Rennes, 28-31 mai 2015), a cura di N. Cornu Thénard, A. Mergey, S. Soleil, Paris, Société de législation comparée, 2019, p. 291-300. Sulla legge in questione Vismara, *Il diritto*, cit., p. 81; Di Simone, *La condizione*, cit., p. 566; Ghisalberti, *La codificazione*, cit., p. 129; Rodotà, *Diritti*, cit., p. 32; Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 277; Di Simone, *I diritti*, cit., p.14 n. 12; Höbenreich, *Marianne*, cit., pp. 284-291.

capacità femminile fino alla prima guerra mondiale”²¹.

Se tanto spazio si è dato fin qui all’opera di questi due pensatori è perché anche Valeria Benetti dedicò la propria vita a favore dell’emancipazione femminile con la stessa generosità e intelligenza di Anna Maria Mozzoni e Salvatore Morelli. Come si avrà modo di considerare meglio in seguito, innumerevoli sono le affinità elettive tra la femminista lombarda e la pedagogista romana. Quando nel 1908 Valeria Benetti pubblica il suo saggio, Anna Maria Mozzoni, ormai avanti negli anni, è ancora una delle colonne portanti di quel movimento femminile italiano che proprio dalla Lombardia aveva tratto le sue prime sollecitazioni. Giova a questo proposito rammentare che fu Anna Maria Mozzoni insieme a Paolina Schiff²² a fondare a Milano nel 1881 la Lega degli interessi al femminile che coordinandosi con le società operaie di mutuo soccorso, contribuì enormemente a radicare sul territorio nazionale l’associazionismo femminile e a costituirne l’ossatura²³. Ciò fece dell’emancipazionismo italiano una “corrente variegata, comprensiva di posizioni a volte divergenti” ma ben articolata al suo interno sulla base di una serie di organizzazioni quali : l’Associazione per la donna fondata a Roma nel 1897; l’Unione femminile sorta a Milano nel 1899 per iniziativa di Ersilia Majno ma operante ben presto in diverse città d’Italia; il Consiglio nazionale delle donne italiane (CNDI) istituito nel 1903 come branca ufficiale dell’International Council of Women unitamente a un sostrato vitalissimo di piccole associazioni, di micro cooperative, di società filantropiche, di fasci, di circoli locali e di Comitati pro voto²⁴.

In questo modo l’emancipazione femminile italiana fu in grado di coordinare fra loro tutte queste diverse componenti in un’azione comune di lotta condotta su varie linee di intervento i cui obiettivi furono il suffragio, la parità giuridica e salariale, la ricerca della paternità, la lotta alla

²¹ Di Simone, *Le discussioni*, cit., p. 117; Ead., *I diritti*, cit., p.14 n. 12.

²² Su Paolina Schiff v. Pieroni Bortolotti, *Alle origini*, cit., sub indice; B. Pisa, voce *Schiff Paolina* in *Dizionario*, cit., pp. 994-995. Dal sito dell’Università degli Studi di Pavia, sub “Storia dell’Ateneo”, a cura del Centro per la Storia dell’Università di Pavia (<http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/storia-dellateneo.html>) risulta che la Schiff fra il 1892 e il 1924 in qualità di libero docente tenne un corso di lingua tedesca presso la Scuola di Farmacia, la Facoltà di Filosofia e lettere e la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

²³ C. Frattini, *Il primo congresso delle donne italiane Roma 1908*, Roma 2008, p. 107 e p. 146 nt 7. Sul punto v. anche Pieroni Bortolotti, *Alle origini*, cit., p.173, 191-195; Sarogni, *La donna*, cit., p. 37.

²⁴ Sul Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI) v. Taricone, *Per una storia*, cit., pp. 9-37; Frattini, *Il primo*, cit., p. 85 nt. 4, p.108. Inoltre Gazzetta, *Orizzonti*, cit., pp. 133-137.

prostituzione, l'assistenza, l'educazione, l'addestramento delle lavoratrici e altri ancora²⁵.

Lungo queste direttrici si giunse al primo Congresso nazionale delle donne italiane organizzato dal Consiglio nazionale delle donne italiane che si tenne a Roma nell'aprile del 1908²⁶. Un evento importantissimo, che rappresentò per il movimento femminista un momento di enorme visibilità ma al quale la “decana dell'emancipazionismo Anna Maria Mozzoni”, afflitta da una “profonda e tenace affezione bronchiale” non poté partecipare²⁷.

Nei due giorni di questa “prima grande *kermesse* rosa”²⁸ inaugurata dalla regina Elena alla presenza di personalità del mondo politico e istituzionale, più di duecento relazioni articolate in sei grandi sezioni tematiche affrontarono questioni di cruciale importanza legate al mondo femminile, tra le quali anche il voto.

“Animatissima” fu la discussione suscitata dai lavori della sezione giuridica presieduta da Teresa Labriola²⁹ che trattò i temi dell'autorizzazione maritale, della potestà maritale, dell'adulterio, della ricerca della paternità, della difesa e della corruzione delle minorenni³⁰. Tra le relatrici³¹ spicca

²⁵ Frattini, *Il primo*, cit., p. 109.

²⁶ Ad esso è dedicato l'intero saggio di Frattini, *Il primo*, cit. Utili spunti anche in D. Migliucci, *Per il voto*, cit., pp. 51-68; Gazzetta, *Orizzonti*, cit., pp. 151-154.

²⁷ Migliucci, *Per il voto*, cit., p. 61.

²⁸ Passaniti, *Diritto*, cit., p. 360.

²⁹ Su Teresa Labriola v. Di Simone, *I diritti*, cit., p. 15 nt. 22.

³⁰ Nello specifico, sei furono i punti trattati: “1. L'istituto dell'autorizzazione maritale; 2. Il codice civile nei riguardi della patria e tutoria potestà della donna. 3. Il codice civile e il codice penale circa la valutazione dell'adulterio del marito e della moglie. 4. La ricerca della paternità e la legislazione italiana: presunzione della paternità nei casi di: a) esistenza di vincolo morale o religioso accompagnato da stabile e continuata convivenza; b) seduzione di ragazze oneste, inferiori a 21 anni di età. 5. Difesa delle minorenni fino al 21° anno di età: a) revisione delle leggi protettrici delle minorenni; b) limite di età per la presunzione di seduzione; obblighi materiali del seduttore verso la sedotta. 6. Del diritto di denuncia degli enti riconosciuti e dei privati verso i reati di corruzione, seduzione ecc. Moralità. Tratta delle bianche. 1. In qual modo persuadere il pubblico dell'esistenza di un vero e proprio commercio di fanciulle? 2. Preparazione delle fanciulle alla lotta per la vita. Trattamento delle minorenni cadute. 3. La stampa, gli spettacoli e le illustrazioni in genere, nei riguardi della pubblica moralità”. Sul punto cfr. Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 355 nt. 74.

³¹ La sezione era così composta “Sig.na Teresa Labriola, Presidente- Sig.na Valeria Benetti – Sig.ra Sofia Bisi Albini – Prof. Egidia Ferrari – Sig.na Concetta Galassi – C.ssa Maria Pasolini – M.sa Agnese Paulucci – Sig.na Dott. Lydia Poët – Sig.na Dott. Bice Sacchi – Sig.na Berta Turin” (Consiglio nazionale delle donne italiane, Atti del I Congresso Nazionale delle Donne Italiane, Roma 24-30 aprile 1908, Roma 1912, p. 6). Sul punto v. Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 355 nt. 73.

il nome della “Dott. Benetti” intervenuta sul tema dell’adulterio da lei affrontato “sotto l’aspetto della scusante che il Codice concede al coniuge che uccide l’adultero coniuge, scusante che essa ritiene interamente fatta a favore del marito, e perciò vuole tolta”³². Alla data del congresso romano Valeria Benetti Brunelli era dunque un’esponente più che autorevole del movimento femminile italiano. Lo dimostra il fatto che già due anni prima ella avesse firmato insieme a Maria Montessori e a Teresa Labriola la famosa petizione per il diritto di voto alle donne scritta da Anna Maria Mozzoni e presentata dal Comitato Pro Suffragio³³.

E proprio dalla Mozzoni, Valeria Benetti riprendeva lo spirito energico e battagliero. Soprattutto la ferma convinzione che sul fronte emancipazionista la riforma della legislazione fosse prioritaria rispetto ad altre “questioni politiche, culturali e morali”. E dunque come già la femminista lombarda nel suo libro del 1864 intitolato *La donna e i suoi rapporti sociali* aveva invocato la necessità di «una radicale trasformazione del codice italiano che negava la capacità della donna “in faccia al diritto”» ma ne affermava «la responsabilità “in faccia alla contravvenzione ed alla pena”»³⁴, così anche la pedagogista romana a quasi mezzo secolo di distanza nel suo saggio intitolato *La donna nella legislazione italiana* auspicava il “radicale rivolgimento giuridico” di un sistema normativo iniquo, fondato in civile sulle “limitazioni fatte alla donna nei diritti civili” e sull’“esclusione nei diritti politici”. In penale, sulla “imputabilità” ossia su “una capacità volitiva ed intellettuale eguale a quella dell’uomo dinanzi alla responsabilità del delitto”³⁵.

Il Congresso romano del 1908 fu per Valeria Benetti l’occasione per ripubblicare con alcune aggiunte e correzioni il suo saggio *La donna nella legislazione italiana* edito quattro anni prima. Nella prefazione all’opera, ella traeva da questa “felice coincidenza” il più lieto auspicio affinché la causa femminile non fosse più intesa come “la impotente manifestazione di pensatori solitari” ma come “l’affermazione di una volontà collettiva”³⁶.

³² Pieroni Bortolotti, *Alle origini*, cit., p. 275; Taricone, *Per una storia*, cit., pp. 37-49, p. 41; Frattini, *Il primo*, cit., pp. 24, 45-46; Murari, *L’idea*, cit., p. 230.

³³ Pieroni Bortolotti, *Alle origini*, cit., p. 266; Sarogni, *La donna*, cit., p. 40; Taricone, *Per una storia*, cit., p.109; Galeotti, *Storia*, cit., p. 41; Farina, *Politica*, cit., p. 71; Valeria P. Babini, *Maria Montessori. Liberare la madre: la pedagogia come maternità sociale* in M. T. Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, S. Soldani, *Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità a oggi*, Roma 2014, pp. 167-179, p. 171; Gazzetta, *Orizzonti*, cit., pp. 147-148.

³⁴ A. M. Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano 1864 ora in Pieroni Bortolotti, *Anna Maria Mozzoni*, cit., p. 88. Sul punto, Frattini, *Il primo*, cit., p. 132.

³⁵ Benetti, *La donna*, cit., pp. 15, 47.

³⁶ *Ivi*, p. 5.

Nel segno di questo voto, Valeria Benetti introduceva il libro con una “ben determinata ed esplicita” presa di posizione nei confronti delle oppositrici dell’emancipazionismo³⁷. Più nello specifico contro quelle “voci d’accusa” che rinfacciavano al movimento “venuto in coda a tutti i movimenti rivoluzionari dei secoli XVIII e XIX” di “snaturare il tipo di femminilità, di fraintendere e deviarne il natural corso delle attività, di strappare la donna alla condizione di sposa e di madre (...) e farne una brutta copia dell’uomo”. Incuranti dei più gravi problemi che la questione femminile aveva fatto emergere sul fronte familiare, le anti-femministe imputavano all’emancipazionismo la colpa di aver fomentato l’egoismo della donna moderna che in questo modo, “*divenuta scopo a se stessa*”, aveva abdicato al suo ruolo di madre anteponendo la sua libertà ai diritti del figlio³⁸.

Sulla base di queste critiche, si dipanava l’itinerario riflessivo di Valeria Benetti il cui proposito era quello di smantellarne la fondatezza mediante una “esposizione ragionata delle condizioni giuridiche della donna” offerte dalla legislazione italiana. Ciò al fine di dimostrare che non solo, nel tempo presente “*lo statu quo*” non garantiva “in nessun modo il diritto del figlio nella misura pretesa dagli oppositori del femminismo”. Ma anche che “tra le cause determinanti una insufficiente protezione del figlio e le cause determinanti la soggezione femminile”, vi era “un rapporto ben altro che casuale, bensì intimo e necessario”³⁹. Sicché, in quest’ottica precisa, “solo per la raggiunta emancipazione del sesso femminile”, scriveva Valeria Benetti, “noi potremo soddisfare al nostro compito di protezione e di tutela del figlio, di responsabilità verso le generazioni future”⁴⁰.

Era questa la concezione di maternità maturata in quegli anni da Maria Montessori. Ossia l’idea di una maternità intesa non come riproduzione ma

³⁷ *Ivi*, p. 9.

³⁸ *Ivi*, pp. 8-9. Sul fronte anti-femminista, Valeria Benetti cita due scrittrici di successo: la prima, la svedese Ellen Key, autrice a inizio del Novecento del saggio dal titolo *Il secolo del fanciullo*, Torino 1906; la seconda, “la nostra Neera”, alias Anna Zuccari in Radius, milanese, autrice di numerosi scritti. Tra questi, la pedagoga ricorda il libro dal titolo *Le idee di una donna*, Milano 1903 “il quale rispondeva perfettamente a quello che era negli intenti della scrittrice pubblicandolo, cioè, di pronunziare una formale condanna contro il femminismo”. Su Ellen Key, cenni in Pieroni Bortololotti, *Alle origini*, cit., p. 276. Sulla Zuccari v. il profilo bio-bibliografico nella voce a cura di R. Farina in *Dizionario biografico*, cit., pp. 1172-1174 anche per quel che concerne la posizione della scrittrice nell’ambito del movimento femminista.

³⁹ Benetti, *La donna*, cit., p. 10.

⁴⁰ *Ivi*, p. 11

come “scelta responsabile, per sé e per gli altri”⁴¹.

A questo proposito, giova qui rammentare che agli inizi del Novecento la giovane studiosa marchigiana, già affermata in campo medico per i suoi studi condotti sull’infanzia disabile presso la scuola magistrale ortofrenica e quella pedagogica di Roma, si era avvicinata all’emancipazionismo e al femminismo pratico romano, divenendone una delle più autorevoli esponenti⁴². E proprio da questo “intreccio felice e virtuoso tra scienza e femminismo” la Montessori trasse molteplici spunti nella messa a fuoco di un metodo pedagogico centrato sulla figura di una donna del tutto inedita a quel tempo. La figura della “donna nuova”, consapevole che “la conquista di una vera emancipazione deve passare attraverso la conoscenza scientifica (in quanto laica) della realtà, la presa di coscienza della propria dignità di individuo e dunque della propria capacità decisionale e la valorizzazione della maternità umana (non totalmente coincidente con la generazione biologica)”⁴³.

Il che declinato in un’ottica femminista significava due cose: che “è madre (...) solo colei che sente l’impegno a tutelare la salute del nascituro (e di lì la salute dell’umanità futura)”; e che “si diventa madri solo se si sceglie di procreare, e dunque di disporre autonomamente della propria sessualità”⁴⁴.

La concezione montessoriana della maternità cui implicitamente aderiva Valeria Benetti, costituiva il “punctum saliens” dell’intero saggio *La donna nella legislazione italiana* che dunque si offriva come uno scritto emancipazionista indirizzato non soltanto agli oppositori del femminismo⁴⁵, ma anche a tutti quei “moltissimi femministi” che nell’ottica di una “conciliazione del nuovo col vecchio” si opponevano all’idea del “pieno riconoscimento della capacità della donna”, nella convinzione che da ciò

⁴¹ Babini, *Maria Montessori*, cit., p. 169; Gazzetta, *Orizzonti*, cit., pp.92-93.

⁴² Sulla ricostruzione dei rapporti fra Valeria Benetti e Maria Montessori, ambedue docenti presso la Scuola pedagogica di Roma e relatrici al primo Congresso delle donne italiane tenutosi a Roma nel 1908 (nella stessa sessione giuridica : la Benetti Brunelli con un intervento sul tema dell’adulterio e del delitto d’onore; la Montessori con una relazione dal titolo *La morale sessuale nell’educazione*) il lavoro di ricerca e di scavo è ancora in corso sicché nulla si può dire di più specifico in questa sede. E’ però significativo il fatto che sul frontespizio del saggio *La donna nella legislazione italiano* compaiono due citazioni: la prima di Maria Montessori (tratta dal saggio *La via e l’orizzonte del femminismo*, in «Cyrano de Bergerac», 6 (1902), p. 206) ; la seconda di Louis Bridel, giurista francese della seconda metà dell’Ottocento, professore di diritto comparato e di diritto civile all’Università di Ginevra, membro dell’Associazione ginevrina per la riforma della condizione giuridica della donna (sul quale. v. A. de Sainte Croix, *Le féminisme*, Paris 1907, p. 152).

⁴³ Babini, *Maria Montessori*, cit., pp. 169-170.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Benetti, *La donna*, cit., p. 11.

sarebbe scaturito “un livellamento nelle condizioni giuridiche dei sessi” ritenuto deleterio oltre che “assurdo data la diversa costituzione fisiopsichica dell’uomo e della donna”⁴⁶.

Una tesi quest’ultima, sottolineava Valeria Benetti nella premessa al suo libro, doppiamente erronea. In primo luogo, per il fatto di intendere il livellamento quale strumento di “disconoscimento” e non di “estrinsecazione” della femminilità “in una sfera più ampia ed elevata”. Quella sfera in cui la donna poteva finalmente aspirare ad essere considerata come “persona”, titolare di diritti essenziali a lei spettanti “come individuo umano, fuori di ogni peculiarità sessuale”⁴⁷.

In secondo luogo, perché dettata sulla scorta di una conciliazione con il vecchio e con la tradizione e come tale rivolta a perpetuare lo stato di soggezione della donna ⁴⁸.

Come già si accennava, il proposito della pedagoga era quello di “tratteggiare nelle sue linee fondamentali l’attuale sistema d’oppressione a danno del sesso femminile, come a metterne in evidenza le cause più dirette” ⁴⁹. Un sistema che in mezzo secolo di vita non era cambiato e che ancora riproponeva le stesse “miserrime condizioni” descritte da Anna Maria Mozzoni ⁵⁰.

Un sistema che continuava ad essere fondato sulla stessa evidente contraddizione fra la uguaglianza giuridica formale dei sessi e la disuguaglianza sostanziale. Pertanto l’accusa gravissima mossa in passato dalla femminista lombarda e cioè che “i diritti e doveri sono più che parzialmente distribuiti” ⁵¹ era ribadita nella sostanza dalla pedagoga romana. Scrive Valeria Benetti nella premessa al suo libro che “le responsabilità economiche e morali inerenti sia alla maternità che alla paternità appartengono ad un numero di individui che costituiscono una vera e propria aristocrazia del diritto, rispetto al numero di coloro che ne sono fuori”. *Un’aristocrazia del diritto* che si fonda su di “una condizione di rapporti, in contrasto alla legge,

⁴⁶ *Ivi*, p. 14.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ivi*, p. 15.

⁵⁰ A. M. Mozzoni, *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano*, Milano 1865 in *Donne e diritto. Due secoli di legislazione 1796/1986*, a cura di A.A. Cappelletto, E. Marinucci, G.F. Reich, L. Remiddi, introduzione di P. Ungari, 2 voll., Roma 1988, vol. II, p. 1220.

⁵¹ A. M. Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti*, cit., p. 71.

ma da essa comportata ed ammessa”⁵².

Ma è tempo di entrare nel merito dell’opera, non senza prima precisare che sul piano formale essa risulta articolata in due parti: la prima, divisa in due sezioni dedicate rispettivamente al diritto privato e al diritto pubblico. La seconda, riguardante il diritto penale.

Un ulteriore aspetto caratterizzante il saggio di Valeria Benetti è quello di presentarsi come un vero e proprio “commento femminista”⁵³ al codice civile e al codice penale. Ogni pagina è pertanto divisa in due colonne, quella di sinistra riporta gli articoli di legge, quella di destra ne illustra il contenuto.

La ricchezza di motivi e di spunti del saggio in questione e il fascio di luci che esso proietta sulla fitta trama dei rapporti politici e sociali in cui si inquadra la questione femminile agli inizi del Novecento, consentono in questa sede di offrire soltanto una prima e parziale ricostruzione del pensiero della pedagogista romana. Queste *Prime note* riguardano difatti la prima sezione dell’opera dedicata, come testé si accennava, al diritto privato e al diritto pubblico.

Se sulla seconda sezione del libro relativa al diritto penale la ricerca è ancora in corso, sicché solo completata la lettura integrale del saggio sarà possibile procedere ad una ricostruzione davvero esaustiva del pensiero di Valeria Benetti, anche sul suo profilo bio-bibliografico è in atto un’accurata indagine documentaria. A questo proposito, un punto che ci sembra meritevole di segnalare già fin d’ora riguarda due memoriali scritti da Valeria Benetti volti ad approfondire temi di diritto penale trattati nell’opera. Il primo, redatto nel 1911 per conto del CNDI fu inviato alla commissione Reale istituita dal ministro Orlando per lo studio dei provvedimenti contro la delinquenza minorile⁵⁴. Il secondo, redatto nel 1930 per conto della Federazione per il suffragio e i diritti civili e politici delle donne riguardante il nuovo codice penale⁵⁵.

Infine, giova ricordare che sul movimento femminile italiano Valeria Benetti tornò a riflettere nel 1933 in un suo nuovo libro dal titolo *La donna nella civiltà moderna*. In esso il tema della *donna latina e della ricostituzione della famiglia* offriva alla pedagogista romana utili spunti ricostruttivi sul ruolo della donna e sulla maternità nell’Italia fascista⁵⁶.

⁵² Benetti, *La donna*, cit., p.10.

⁵³ *Ivi*, p. 88.

⁵⁴ Taricone, *Per una storia*, cit., p.61.

⁵⁵ *Ivi*, pp. 135-136; Galeotti, *Storia*, cit., p. 103 nt. 38.

⁵⁶ V. Benetti Brunelli, *La donna nella civiltà moderna*, Torino 1933.

1. *Diritto privato*

1.1. *Principio fondamentale della nostra legislazione*

L'analisi del diritto privato inizia da tre articoli che, spiega Valeria Benetti, sanciscono il “fondamentale principio” dell'uguaglianza giuridica fra i due sessi. Si tratta, nello specifico, del già menzionato articolo 24 dello Statuto albertino⁵⁷. E degli articoli 1 e 323 del codice Pisanelli che, rispettivamente, ammettono il cittadino al godimento dei diritti civili⁵⁸ e determinano la sua capacità d'agire al conseguimento della maggiore età, “salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali”⁵⁹. In questo modo, spiega la pedagoga, «ogni diversità di trattamento tra l'uomo e la donna è riferita dalla legge ad una “eccezione” alla regola, che ammette il principio dell'eguaglianza»⁶⁰.

Non è difficile cogliere in questa sottolineatura l'eco del pensiero della Mozzoni che sul principio di uguaglianza civile dei sessi contenuto nel codice Pisanelli era stata lapidaria: “prima affermato (...) pomposamente” dal legislatore, “poscia ad ogni tratto rinnegato”⁶¹.

1.2. *Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*

Di seguito, il commento di Valeria Benetti si appunta sul titolo I *Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili*. Qui la lettura meditata degli

⁵⁷ Cfr. *retro*, nt. 5.

⁵⁸ Art. 1 cc. : “Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale”.

⁵⁹ Art. 323 c.c. : “La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti. Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali”.

⁶⁰ Benetti, *La donna*, cit., p. 17.

⁶¹ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1225. Si sofferma brevemente sul pensiero delle due femministe Di Simone, *La condizione*, cit., p. 569 nt. 24; Ead., *Le discussioni*, cit., p.102 su questo passaggio dell'opera della femminista lombarda.

articoli 4⁶², 7⁶³, 9⁶⁴, 10⁶⁵, 11⁶⁶, 14⁶⁷ dà modo alla femminista romana di osservare che se l'uomo è sempre libero di "scegliere o cambiare la cittadinanza", al contrario la donna "l'acquista o la cambia in conseguenza ed in relazione del matrimonio che contrae". Così, l'istituto familiare "si unifica nella personalità del marito" senza lasciare spazio a quella della moglie⁶⁸.

1.3. *Del matrimonio*

In prosieguo, l'analisi del titolo V *Del matrimonio* si concentra sugli articoli inerenti alle *Condizioni necessarie per contrarre matrimonio* (capo I sez. II) i quali, sostiene Valeria Benetti, testimoniano del fatto che il legislatore non ha minimamente tenuto conto dell' "esigenza sempre più largamente sentita d'innalzare il matrimonio da puro fatto economico e biologico a vero e proprio istituto morale, richiedente gravi responsabilità"⁶⁹.

Lo dimostrano i limiti minimi di età stabiliti per contrarre il matrimonio dagli articoli 55 e 68⁷⁰ del codice civile che "più specialmente" colpiscono la

⁶² Art. 4 c.c. : "E' cittadino il figlio di padre cittadino".

⁶³ Art. 7 c.c. : "Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina".

⁶⁴ Art. 9 c.c. : "La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza, e la conserva anche da vedova". Sul punto v. Ghisalberti, *La codificazione*, cit., p. 93.

⁶⁵ Art. 10 c.c. : "La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini sempre che abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero facendone dichiarazione a norma dell'art. 5".

⁶⁶ Art. 11 c.c. : "La moglie ed i figli minori di colui che ha perduta la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano a tenere la loro residenza nel regno".

⁶⁷ Art. 14 c.c. : "La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. Rimanendo vedova recupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiara in ambedue i casi davanti l'ufficiale di stato civile di volervi fissare il suo domicilio". Osserva in merito Di Simone, *La condizione*, p. 577 che la disciplina della nazionalità, regolata in seguito dalla normativa del 1912 (l. 13 giugno 1912, n. 555) non si discostava per la donna maritata, dal codice del 1865 per cui la cittadinanza della moglie era la stessa del marito (artt. 9-11,14); Ead., *Le discussioni*, cit., p.103.

⁶⁸ Benetti, *La donna*, cit., pp. 17-18: "mentre nell'apprezzamento della morale e del diritto in genere la nazionalità occupa a ragione un posto più elevato dell'istituto familiare invece nel caso speciale della donna, la nazionalità viene sacrificata all'istituto della famiglia". Sul punto cfr. Di Simone, *La condizione*, cit., p. 577 nt. 52

⁶⁹ Benetti, *La donna*, cit., p.18.

⁷⁰ Art. 55 c.c. : "Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici".

Art. 68 c.c. : "Il re può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere alò matri-

donna, riversando su di lei gli “errori” e i “danni giuridici e sociali” derivanti dal matrimonio contratto in un’età in cui lo sviluppo psichico-mentale è assolutamente incompatibile “con la maturità spirituale richiesta”⁷¹.

Ed anche il fatto che i genitori o il sovrano possano agire come “formidabili sostitutivi” della volontà dei soggetti interessati.

Il I° comma dell’art. 63 recita difatti che “il figlio che non ha compiuto gli anni 25, la figlia che non ha compiuto gli anni 21 non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre”. Ora, si interroga Valeria Benetti, sulla base di quali “ragioni psicologiche, pedagogiche e morali” i genitori potranno mai “decidere dell’avvenire del figlio in luogo del figlio stesso?”⁷². Se tutto ciò aveva un senso nella società di antico regime in cui massima era “l’acquiescenza al costume” e alla tradizione, oggi questa norma contrasta apertamente con la convinzione di “noi moderni” che “nella libertà dell’individuo poggia la responsabilità del medesimo”⁷³.

Ma ciò che maggiormente indispette la femminista romana è “il privilegio del genitore maschio sul genitore femmina” al quale resta ancora avvinghiato il legislatore moderno⁷⁴. Il primo capoverso dell’art. 63 nella sua ultima parte recita difatti che: “se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre”⁷⁵.

In questo modo, osserva Valeria Benetti, nel caso di dissenso alle nozze del figlio o della figlia, il diritto della madre di esprimere un giudizio discorde dal marito, è azzerato dal consenso del padre. E dunque il legislatore, in contraddizione con sé stesso, se da una parte consente alla madre di “intervenire in questo atto di così alta importanza per l’interesse della prole”, dall’altra vanifica e rende “effimero” questo diritto “autorizzando, in caso di dissenso, il solo giudizio del padre”⁷⁶.

A fronte di questa evidente stortura della legge, la pedagoga si chiede se non sia opportuno rimettere “le ragioni dissenzienti” del padre e della madre al giudizio del tribunale o del Consiglio di famiglia lasciando a questi

monio l’uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna dodici”.

⁷¹ Benetti, *La donna*, cit., p.19.

⁷² *Ivi*, p. 20.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ivi*, p. 21.

⁷⁵ Art. 63 c.c. : “Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre”.

⁷⁶ Benetti, *La donna*, cit., p.21.

due organi il potere di decidere “serenamente” sul dissenso dei genitori⁷⁷.

1.4. *Dell'autorizzazione maritale*

Il commento dedicato all'istituto dell'autorizzazione maritale disciplinato dal legislatore nel capo IX *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio* contenuto nel medesimo titolo *Del matrimonio*, è introdotto da una breve digressione storica in cui Valeria Benetti ricorda che tale istituto, non compreso nel progetto Pisanelli, fu inserito nel nuovo codice italiano dalla commissione senatoria incaricata di vagliarne il testo⁷⁸.

Il giudizio durissimo e sferzante della femminista romana nei confronti di questa commissione e del suo contro-progetto ricalca quello espresso dalla femminista lombarda Anna Maria Mozzoni al tempo della promulgazione del codice civile⁷⁹.

“La commissione senatoria”, scrive Valeria Benetti, “non seppe concepire l'armonia familiare diversamente dal diritto romano e dal mundio germanico, vale a dire sotto la forma di un capo che ha sempre ragione e di un subordinato, che deve sempre obbedienza”⁸⁰.

E dunque nel solco di questo “spirito retrivo e conservatore”⁸¹, il legislatore italiano giunse a concepire i rapporti coniugali in “una forma (...) condizionata dall'autorità e dalla violenza”⁸².

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ “Pisanelli, tanto ascoltato sul matrimonio civile, viene liquidato in poche battute in merito alla tesi dell'autorizzazione maritale come prodotto francese d'importazione” quasi sconosciuto in Italia. Così Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 242. Per una ricostruzione del dibattito nella Commissione senatoria sull'istituto dell'autorizzazione maritale v. Di Simone, *Le discussioni*, p. 101. Inoltre cfr. *retro*, nt. 13.

⁷⁹ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1238: “Fra l'Italia del secolo decimonono e l'Italia di Giustiniano v'è l'abolizione della schiavitù, v'è l'abolizione del feudalesimo, vi sono secoli e secoli. Come va dunque che a sì enorme distanza, la voce di Cicerone e di Triboniano suona più alto all'orecchio dell'italico Senato che non l'opinione pubblica, il grido della filosofia, i voti unanimi di tutto un secolo e di tutta una nazione che gli rumoreggiano intorno?”. Sul punto v. Di Simone, *Le discussioni*, cit., p. 102.

⁸⁰ Benetti, *La donna*, cit., p. 22. Sull'istituto dell'autorizzazione maritale quale baluardo “nella difesa delle ultime vestigia del patriarcato” si sofferma Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 199-200 in relazione al pensiero della pedagogista. Sui “benefici effetti dell'autorizzazione maritale” difesi nel dibattito successivo all'emanazione del codice v. Di Simone, *Le discussioni*, cit., pp. 104-106.

⁸¹ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1238.

⁸² Benetti, *La donna*, cit., p.23.

L'immagine della donna maritata "eclissata" dall' "ombra del marito che la invalida, che la assorbe, che la annichila" illustrata da Anna Maria Mozzoni⁸³ si materializza di nuovo a mezzo secolo di distanza nel saggio di Valeria Benetti. Osserva la pedagogista che per quel che concerne i rapporti coniugali il sistema si regge sul combinato disposto degli articoli 131 e 134⁸⁴ i quali, in armonia fra loro, sanciscono "la supremazia dell'uomo" sul fronte personale e patrimoniale⁸⁵.

Nello specifico, l'autorizzazione maritale disciplinata dall'articolo 134 del codice civile necessaria alla moglie per donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, come anche per transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, "appare nel nostro Codice come « un'eccezione» al principio dell'uguaglianza giuridica dei sessi, a cui fondamentalmente la legge si ispira". Ma l'*eccezione*, sostiene Valeria Benetti, "non può contraddire sostanzialmente allo spirito della regola", "la quale (...) volle anzitutto informarsi al rispetto della personalità giuridica senza distinzione dei sessi"⁸⁶.

E invece nel nostro diritto, l'autorizzazione maritale rappresenta una "violenza della legge e un'offesa a danno della donna". Una violenza perché il legislatore interpretando l'armonia coniugale nell'ottica della prepotenza maschile, mediante questo istituto soffoca "ogni germe di spontaneità e di libertà nell'altro coniuge". Un'offesa per il fatto di negare alla donna "l'esercizio d'un diritto essenziale della sua personalità giuridica"⁸⁷.

1.5. *Dell'amministrazione dei beni della donna maritata*

Nell'orbita dell'istituto dell'autorizzazione maritale gravita per intero la disciplina dell'amministrazione dei beni della donna maritata compresa nel

⁸³ Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti*, cit., p. 77.

⁸⁴ Art. 131 c.c. : "Il marito è a capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno fissare la sua residenza".

Art. 134 c.c. : "La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla".

⁸⁵ Benetti, *La donna*, cit., p.23.

⁸⁶ *Ivi*, pp. 22 e 44.

⁸⁷ *Ibid.*

titolo V *Del contratto di matrimonio* del libro terzo del codice civile⁸⁸. Ciò a motivo del fatto che l'art. 134 si applica ai beni in comunione, a quelli dotali e a quelli parafernali⁸⁹.

Spiega a questo proposito Valeria Benetti che se riguardo ai beni in comunione l'art. 1438 stabilisce che "Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima"⁹⁰, in merito ai beni dotali l'art. 1399 prevede ugualmente che "il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio"⁹¹. Circa i beni parafernali non costituiti in dote, l'art. 1427 riserva alla moglie "il dominio, l'amministrazione e il godimento" di tali sostanze ma rende "illusorio" questo diritto là dove lo subordina all'autorizzazione del marito⁹². Inoltre, l'art. 1426 dispone che la donna deve "soggiacere ai pesi del matrimonio"

⁸⁸ Sui rapporti patrimoniali fra i coniugi nel codice del '65 giova rammentare che allo "schema franco-napoleonico della comunione dei beni, (...) venne preferito quello legale della loro separazione, ammettendosi la comunione solo in via convenzionale ed eccezionale e privilegiandosi l'istituto della dote". Quest'ultima "restava inalienabile a garanzia della moglie, pur passandone al marito la gestione". Sul punto v. Ghisalberti, *La codificazione*, cit., pp. 95-96.

⁸⁹ Benetti, *La donna*, cit., pp. 26-29. In quest'ottica, la femminista coglie "il carattere dispotico che informa l'istituto dotale e il sistema generale della parafernality" (p. 27) e fa proprio il pensiero di A. Guarnieri -Ventimiglia, *La famiglia moderna*, Torino 1904, p.162 il quale afferma che "Il padre di famiglia è il padrone assoluto del patrimonio, ossia di tutti i beni della famiglia. L'istituto dotale è l'esagerazione giuridica di questo concetto di sovranità familiare dispotica; infatti la dote, giuridicamente si concepisce, come il complesso dei beni "che la donna apporta al marito per sostenere i pesi del matrimonio". Mentre si ha un concetto che pare accenni ad una ragione sociale di confusione di patrimoni per la costituzione familiare, si ha invece, fondamentalmente, ribadito il governo maritale cui *si portano i beni della moglie*". Sulla figura dell'avvocato penalista siciliano Antonio Guarnieri-Ventimiglia v. la voce a cura di M. Pignata in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII secolo- XX secolo)* (d'ora innanzi *DBGI*) diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, I, Bologna, 2013, p. 1082.

⁹⁰ Art. 1438 c.c. : "Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione".

⁹¹ Art. 1399 c.c. : "Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio. Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali. Ciò nonostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona".

⁹² Art. 1427 c.c. : "La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento dei suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli, né di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo".

con i suoi beni parafernali⁹³.

In questo modo, osserva Valeria Benetti, “l’amministrazione dei beni della moglie (...) tenuta dal marito, di regola finché questi vive”⁹⁴ vanifica il principio di separazione⁹⁵ e rappresenta un “potente incentivo (...) a creare dei mariti affatto impreparati e mal disposti ad assumere le responsabilità morali inerenti alla vita matrimoniale, unicamente indottivi dalla famosa caccia alla dote”⁹⁶.

A ciò si aggiunge il II capoverso dell’art. 132 che chiama “la moglie a contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti, con (...) conseguenze (...) nella vita matrimoniale gravissime”⁹⁷ se si considera che, come già aveva rilevato la Mozzoni, “il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della consorte, ch’egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne alimentato”⁹⁸.

Specifica Valeria Benetti che il contributo economico dovuto dalla moglie ex art.132 riguarda il “denaro di guadagno della donna maritata” proveniente dal lavoro retribuito. Quel lavoro cioè che nell’ “attuale movimento economico” dovrebbe “assicurarle l’indipendenza economica dall’uomo” e con essa il pieno esercizio della capacità giuridica⁹⁹.

Su questo fronte però, il giudizio della Benetti è fortemente critico dal momento che il lavoro, specie quello dell’operaia, si presta nel presente ad uno sfruttamento doppio, sia “capitalista” – per l’impiego di mano d’opera femminile a basso costo¹⁰⁰- sia “economico” per il fatto di costringere la donna a un doppio lavoro, sociale e familiare¹⁰¹.

La pedagogista non approfondisce più di tanto questo argomento così “doloroso e grave”. “A noi”, ella scrive, “basta averlo accennato allo scopo di meglio rilevare l’importanza della responsabilità economica della donna

⁹³ Art. 1426 c.c. : “La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita dall’art. 138”.

⁹⁴ Benetti, *La donna*, cit., p. 26.

⁹⁵ Sul punto Di Simone, *La condizione*, cit., p. 585 nt. 78.

⁹⁶ Benetti, *La donna*, cit., p. 24.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti*, cit., p. 77.

⁹⁹ Benetti, *La donna*, cit., p. 24.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 25 : “Questo fatto fu già previsto nella prima metà del secolo passato da Marx siccome una conseguenza della sfrenata concorrenza, che porta l’operaia a sostituire l’operaio, e il fanciullo a prendere il posto della donna”.

¹⁰¹ *Ibidem.*

nella famiglia attuale”¹⁰². Ed è fuor d’ogni dubbio, sostiene l’autrice, che l’imprescindibile presupposto di questa responsabilità è “l’indipendenza economica della donna” la quale a sua volta rappresenta la “condizione indispensabile alla parificazione di diritto tra i sessi”¹⁰³.

1.6. *Della moglie commerciante*

In omaggio all’autorizzazione maritale, si esprime anche il codice di commercio del 1882 che sulla base dell’art. 13 recita “La moglie non può essere commerciante senza il consenso espresso o tacito del marito”. Osserva a questo proposito la Benetti che se è vero che “per ragioni di comodità” e per non intralciare eccessivamente l’esercizio della mercatura, la donna ha bisogno qui solamente di un consenso “generico” e non di una “esplicita e formale autorizzazione”, resta comunque inspiegabile il “contrasto che nasce (...) dall’accordare (...) una piena personalità giuridica a una minorenni”. Con l’evidente “assurdo d’una donna mercante, a cui il marito amministra i beni patrimoniali”¹⁰⁴.

1.7. *Della patria potestà*

La disciplina dell’autorizzazione maritale, scrive Valeria Benetti, è in “armonia” con quella *della patria potestà* (tit. VIII del primo libro del codice civile). Pertanto, come l’istituto dell’autorizzazione maritale “stabilisce l’uomo capo della famiglia nelle relazioni personali e patrimoniali tra i coniugi, così l’istituto della patria potestà stabilisce l’uomo capo della famiglia nei rapporti tra genitori e figli”¹⁰⁵.

Riaffiora implicitamente in questo passaggio dell’opera, il giudizio durissimo pronunciato dalla Mozzoni mezzo secolo prima nei confronti del

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ *Ivi*, p. 26.

¹⁰⁴ *Ivi*, p.29. Sulla “situazione paradossale di una donna perfettamente capace di gestire i propri affari commerciali ma, allo stesso tempo incapace di amministrare i beni patrimoniali, affidati al marito” si sofferma Di Simone, *La condizione*, cit., p. 570 nt. 28 con riferimento al pensiero di Valeria Benetti.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 31. Con la conseguenza di “negare alla moglie e alla madre l’esercizio della capacità giuridica nella famiglia”. Osserva al riguardo Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 269 : “ il ruolo di capofamiglia del marito giustifica l’autorizzazione maritale: i due istituti presi insieme sono la base concettuale di tutte le altre norme che sanciscono la sottomissione della donna”.

ministro Pisanelli il quale, pur avendo riconosciuto “il diritto materno come da non diversa origine scaturito che il paterno”, lo aveva ridotto “allo stato latente”¹⁰⁶ con la conseguenza di attribuire l’esercizio della patria potestà, spettante ad entrambi i genitori, al padre in vita e di consentirne l’esercizio alla madre solo dopo la morte del padre¹⁰⁷.

In quest’ottica precisa la patria potestà, come già l’autorizzazione maritale, è per Valeria Benetti il frutto di un “modo di concepire l’unità della famiglia” ancora improntato a “una forma dispotica di governo familiare”¹⁰⁸.

“La famiglia”, scrive la femminista, “non è coartazione, soffocazione di energie, ma liberazione, intensificazione delle medesime; (...) non è ostacolo frapposto ai naturali trasporti, ma misura essa stessa delle affinità elettive dell’individuo”¹⁰⁹.

Ed è di nuovo sulla falsa riga della Mozzoni che procede la pedagogista perché il dispotismo cui accenna Valeria Benetti è il dispotismo che fa capo alle “riflessioni del gran Beccaria” tratte dal «celebre paragrafo sullo “Spirito di famiglia”»¹¹⁰ nel *Dei delitti e delle pene* alle quali si era ispirata la femminista lombarda nel suo saggio del ’64¹¹¹. Circola così anche nell’opera della femminista romana l’*esprit* beccariano secondo il quale, fra le “domestiche mura”, sta la “gran parte della felicità e della miseria degli uomini”.

Che di “dispotismo legale” si tratti, Valeria Benetti non dubita. Lo dimostra il I comma dell’art. 235 ove è stabilito che “Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei beni”.

A dispetto dell’ultimo comma dell’art. 220 che attribuisce al genitore

¹⁰⁶ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1223.

¹⁰⁷ Art. 220 c.c. : “Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori. Egli è soggetto alle potestà dei genitori, sino all’età maggiore od all’emancipazione. Durante il matrimonio tale potestà è esercitata dal padre, e se non possa esercitarla dalla madre. Sciolto il matrimonio, la patria potestà è esercitata dal genitore superstite”.

¹⁰⁸ Sulla valenza autoritaria e maschilista conservata dall’istituto della patria potestà ancora agli inizi del Novecento v. M. Cavina, *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità a oggi*, Roma-Bari 2007, *passim*; Id., *Nozze di sangue*, cit., p. 200 nt. 25.

¹⁰⁹ Benetti, *La donna*, cit., p. 12.

¹¹⁰ Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XXVI *Dello spirito di famiglia*, a cura di G. Francioni, Milano 1984, pp. 80-82. Su questo paragrafo si veda, per tutti, G. di Renzo Villata, “Sembra che...in genere...il mondo vada migliorando”. *Pietro Verri e la famiglia tra tradizione giuridica e innovazione* in C. Capra (a cura di), *Pietro Verri e il suo tempo*, I, Milano (9-11 ottobre 1997), Quaderni di Acme, 35, Università degli Studi di Milano, Milano 1999, pp. 147-270, pp.168-169, nt. 49.

¹¹¹ Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti*, cit., p. 72.

superstite l'esercizio della patria potestà, dalla lettura dell'art. 235 la pedagoga evince con grave sconcerto che l'omaggio della moglie all'autorizzazione maritale perdura anche dopo la morte del coniuge, a riprova del fatto che il "principio dell'imbecillità del sesso" femminile governa ancora la nostra legislazione¹¹².

1.8. *Dello scioglimento e della separazione dei coniugi*

Il commento dedicato al capo X, titolo V del codice civile *Dello scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi* si articola sulla base di alcune considerazioni in tema di divorzio.

Ferma nella convinzione secondo la quale solo l' "invocata riforma del divorzio (...) una volta effettuata" potrà condurre a una "forma più evoluta di unione coniugale, interamente affidata alla spontanea concordia degli spiriti"¹¹³, Valeria Benetti coglie l'occasione per esaminare un punto di questa riforma che le sta particolarmente a cuore, ovvero quello del trattamento diverso dei coniugi qualora il divorzio coinvolga la madre¹¹⁴.

A questo proposito ella considera due distinte ipotesi: la prima relativamente semplice, riguardante la donna maritata senza figli; la seconda, più complessa, relativa alla donna maritata con figli.

Nel primo caso, la pedagoga osserva quanto siano cambiate le condizioni economiche della donna a seguito della sua "larga partecipazione (...) al lavoro sociale". Già oggi, grazie al lavoro remunerativo, la donna italiana potrebbe sopportare il divorzio e lo potrà sostenere sempre di più in futuro. Senza contare che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ella riacquisterebbe in proprietà i suoi beni e ciò le garantirebbe una "propria

¹¹² Benetti, *La donna*, cit., p. 32. Sulla necessità di una parificazione del vedovo e della vedova in merito all'esercizio della patria potestà sollecitata, già a fine 800, dalla variegata compagine di interpreti del filone del socialismo giuridico gravitante sulla *Rivista critica della famiglia italiana*. Sul punto, qui solo accennato, Passaniti, *Il diritto*, cit., pp. 296-305.

¹¹³ Benetti, *La donna*, cit., p. 34. Scrive a questo proposito Valeria Benetti: "Riconosciuto dalla legge, che vi sono casi in cui è legittima la separazione dei coniugi, il divorzio può dare il modo di costituire una nuova unione più consentanea e durevole. Ora, dacché nessuno osa sostenere che la prima scelta fatta dagli sposi debba assolutamente essere la migliore, ciascuno vede quanto sia inumano che durante l'intera esistenza i coniugi subiscano irrimediabilmente le conseguenze di una riunione mal riuscita" (pp. 33-34). Sul filone divorzista novecentesco centrato sul *topos* dei coniugi infelici dalla vita irrimediabilmente spezzata v. Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 350.

¹¹⁴ Benetti, *La donna*, cit., p. 37. La proposta di legge cui verosimilmente allude la Benetti riguarda il disegno di legge *Disposizioni sull'ordinamento della famiglia* presentato nel 1902 da Zanardelli e dal guardasigilli Cocco Ortù sul quale v. Passaniti, *Il diritto*, cit., pp. 340-354.

indipendenza economica”¹¹⁵.

Nel caso dei figli, l’“ordine di considerazioni” da farsi è invece di tutt’altro genere. Capita assai di frequente che la donna maritata, alla nascita della prole decida di abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alle cure della casa e dei figli accettando così “una piena dipendenza economica dall’uomo”. In una situazione di questo tipo, il divorzio aumenterebbe considerevolmente le difficoltà della donna a trovarsi un nuovo lavoro retribuito. Avendo la maternità spezzato in due la sua “vita di lavoratrice”, ella si troverebbe difatti a dover accettare qualunque lavoro pur di sopravvivere “onorevolmente e degnamente” insieme alla prole.

In questo modo il piccolo patrimonio di abilità e di “perfezionamento” acquisito con il suo lavoro, con la sua professione, con il suo mestiere in anni di sacrifici prima della maternità¹¹⁶ andrebbe totalmente perduto.

Ora non sembra giusto, sostiene la pedagoga, che “tutto ciò debba gravare solo ed esclusivamente sulla donna”.

Sottolinea a questo proposito Valeria Benetti con accenti di notevole modernità, che mentre la paternità non porta l’uomo ad alcuna interruzione della sua vita lavorativa, la maternità vede invece la donna assorbita interamente non solo “nelle funzioni specifiche fisiologiche della gestazione, del parto e dell’allattamento”, ma anche in quelle “pedagogiche morali dell’allevamento e dell’educazione”¹¹⁷.

E dunque sulla scorta di queste argomentazioni, la femminista richiama “l’attenzione dei giuristi, fautori del divorzio” per suggerire loro se sia un bene fondare la legge sul divorzio “sull’unica base di un identico trattamento fatto ai coniugi”¹¹⁸.

O se invece, nel caso specifico della maternità, “l’equità non porti ad un trattamento diverso dei sessi che non faccia ricadere le conseguenze dello stato di diminuita produttività economica della madre” solo su di lei¹¹⁹. In quest’ottica, l’idea avanzata dalla pedagoga consiste nell’obbligo del padre di assumersi per intero le responsabilità inerenti alla sua paternità non ricusando alla madre, “debole e impotente” per la maternità, il pagamento di un “sussidio necessario alla di lei sopravvivenza”¹²⁰.

¹¹⁵ Benetti, *La donna*, cit., pp. 34-35.

¹¹⁶ *Ivi*, pp.35-36.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 36.

¹¹⁸ *Ivi*, p. 37.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 36.

¹²⁰ *Ivi*, p. 37.

In questo modo, sostiene Valeria Benetti, non solo la maternità non costituirebbe più “l’unico, il più grave ostacolo allo scioglimento del matrimonio”¹²¹, ma per il tramite di questa legge, essa “troverebbe nella società un intero assenso e riconoscimento”¹²².

Riecheggia in questo passaggio il *leit motif* della maternità nella accezione montessoriana del termine già illustrata nella premessa¹²³. Ossia l’idea di una maternità indissolubilmente legata all’autonomia decisionale della donna che la riscatta dal “giogo sessuale e /o matrimoniale”¹²⁴. E con essa, l’auspicio vivissimo, condiviso dalla pedagogista romana, di elevare la maternità svincolandola dalle “più obbrobriose dipendenze, quasi la palla di piombo di trasporti e di bisogni animali”¹²⁵, valorizzandola nella sua funzione “più squisitamente universale e pedagogica”¹²⁶.

Al tempo stesso, emerge tra le pieghe del commento, la dura presa di posizione di Valeria Benetti nei confronti di quel maternalismo di facciata che permea tutta la “società nostra” e che si traduce in una “visione edulcorata e ambigualmente positiva della maternità come destino biologico e sociale”¹²⁷ della donna. Una visione che la femminista valuta con disprezzo nei termini di un ‘sentimentalismo’ tanto ipocrita quanto incapace di tradursi in un vero “culto della vita”¹²⁸.

Nel concludere il paragrafo dedicato allo scioglimento del matrimonio, Valeria Benetti afferma dunque che una legge di divorzio congegnata nei termini testé indicati - volta ad attribuire all’uomo le proprie responsabilità di padre e a restituire alla donna la propria dignità di madre - potrebbe, a suo giudizio, rappresentare la “via solida e piana” per esplicitare finalmente quel “culto della maternità” che fino ad oggi la società ha solo inneggiato¹²⁹.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ivi*, p. 36.

¹²³ *Retro*, pp. 11-12.

¹²⁴ Babini, *Maria Montessori*, cit., p. 169.

¹²⁵ Benetti, *La donna*, cit., p. 11.

¹²⁶ Babini, *Maria Montessori*, cit., p. 175.

¹²⁷ *Ivi*, p. 170.

¹²⁸ Benetti, *La donna*, cit., p. 12. Sul tema del maternalismo nella società italiana a inizio Novecento v. Perry, *Italiane*, cit., pp. 3-38.

¹²⁹ *Ivi*, p. 37.

1.9. *Dell'adulterio*

Per quel che concerne la separazione disciplinata nel codice civile dagli articoli 148 e seguenti, l'attenzione di Valeria Benetti si appunta sull'art. 150¹³⁰ e sul "privilegio" che esso concede al marito là dove "la moglie è adultera anche per un solo atto d'infedeltà, mentre l'adulterio del marito deve essere costituito dalla relazione costante e notoria che abbia con altra donna"¹³¹.

A giustificazione di questo diverso trattamento dei coniugi, il legislatore suole addurre "questioni d'indole" più "materiale che spirituale" dettate dal fatto che l'adulterio della donna può "più facilmente ledere gl'interessi patrimoniali dei figli e del marito, nel pericolo di portare nella famiglia il frutto dei suoi amori illegittimi"¹³².

Di tutt'altro avviso è invece la femminista, quanto mai battagliera nel sostenere la assoluta parzialità di simili argomentazioni.

Tornano qui alla mente le parole di fuoco di Anna Maria Mozzoni contro i "disordini" di quei "molti mariti" che sottraggono sostanze "alla famiglia per intrattenere concubine, che se sono ignote alla città ed al quartiere sono però notissime alla moglie, ai figli, ai congiunti"¹³³.

Nella medesima direttrice, anche Valeria Benetti invita il lettore a considerare il "maggior danno" del marito adultero sia nel caso in cui egli si unisca con una donna maritata, sia nel caso in cui il coniugio si consumi con una donna non maritata.

Nel primo caso, egli rischia di sconvolgere l'intero equilibrio della famiglia della donna maritata là dove egli scarichi su di lei le conseguenze del suo adulterio.

Nel secondo caso, lo sconvolgimento è ancora più devastante perché ne è vittima una donna sovente "sola o mal protetta" dalla famiglia d'origine che, incapace di reagire, fatalmente scivolerà nell'abbruttimento della miseria e della corruzione sino "a costituire in molti casi un centro d'infezione sociale"¹³⁴.

¹³⁰ Art. 150 c.c. : "La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, o per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi. Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiustizia grave alla moglie".

¹³¹ Benetti, *La donna*, cit., p. 38.

¹³² *Ibid.* Sul punto v. Passaniti, *Diritto*, cit., pp. 244, 246, 250, 253.

¹³³ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1234. Sul punto v. Di Simone, *La condizione*, cit., p. 578, nt. 56.

¹³⁴ Benetti, *La donna*, cit., p. 39

Alla luce di tutte queste considerazioni si capisce, osserva Valeria Benetti, quanto sia fuorviante e pretestuosa la giustificazione fornita dal legislatore circa il maggior danno dell'adulterio commesso dalla moglie. E come invece, prosegue la pedagogista, l' "impunità quasi assoluta" del marito adultero "colpito solo quando la sua relazione è tale e talmente pubblica" da costituire "il disordine ed anche il danno della famiglia", altro non sia se non la trasposizione in norma del "principio dell'irresponsabilità sessuale dell'uomo fuori del matrimonio" che governa l' "intero sistema di oppressione della donna"¹³⁵.

Ad esso il legislatore continua a mantenersi fedele, questa è la grave accusa rivolta dalla pedagogista, a dispetto del principio dell'eguaglianza giuridica fra i due sessi che egli stesso ha posto a fondamento della nostra legislazione.

Lo dimostra il concetto di fedeltà coniugale, scientemente congegnata dal codice a vantaggio del marito ed espressione di una "morale alternata"¹³⁶.

Lo dimostra l'idea di "santità del matrimonio". L' "arma così potente" che la legge sfodera quando c'è da "combattere il divorzio", ma che butta "tra i ferri vecchi" quando c'è da difendere il matrimonio contro la dilagante "corruzione sociale, dovuta in massima parte all'impunità della immoralità maschile"¹³⁷.

Lo dimostra, infine, il divieto di ricerca della paternità stabilito dall'art. 189 del codice civile inserito nel titolo *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio* cui è dedicato il paragrafo successivo del saggio.

1.10. *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio*

Recita l'art. 189: "Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento"¹³⁸.

Anche a questo proposito, osserva Valeria Benetti nel suo commento, la giustificazione addotta dal legislatore – ovvero "le difficoltà a volte

¹³⁵ *Ivi*, pp. 15 e 39. Sul punto v. Di Simone, *La condizione*, cit., p. 590 nt. 92; Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p.200.

¹³⁶ Sulla necessità di una revisione dell'art. 150 del c.c. nell'ottica di una "morale unificata" fondata sull'idea che la fedeltà coniugale non ammette distinzioni sessuali, si era espressa Teresa Labriola nel suo intervento introduttivo al Convegno romano del 1908 sul quale v. *retro*, p. 7. Sui contenuti di questo intervento v. Passaniti, *Il diritto*, cit., pp. 356-358.

¹³⁷ Benetti, *La donna*, cit., p. 39.

¹³⁸ Sul titolo *Della filiazione* nel codice Pisanelli v. Cazzetta, *Praesumitur*, cit., pp. 290-317.

insuperabili della ricerca della paternità - si conferma per quello che è, ossia un misero pretesto che scarica sulla madre una “duplice responsabilità (...) essendo commessi a lei sola gli oneri della famiglia”¹³⁹ e che traduce la maternità “in un valore etico negativo in una «colpa»”¹⁴⁰.

“La difficoltà di constatare la paternità non è ragion sufficiente per vietarne la ricerca” rimproverava al legislatore Anna Maria Mazzoni¹⁴¹. Ed è doloroso per la femminista romana ribadire lo stesso concetto a mezzo secolo di distanza: ‘Difficoltà’ non significa “impossibilità”, come risulta, osserva la pedagogista, dalle “legislazioni di quasi tutti i paesi civili” in cui “è ammessa la ricerca della paternità”¹⁴².

E però mutuare questa o quella soluzione normativa adottata altrove non risolverebbe più di tanto una questione che, afferma Valeria Benetti Brunelli, è invece “assai più ampia e complessa, sì da confondersi col femminismo stesso”¹⁴³.

Scriva a questo proposito la femminista romana che il divieto della ricerca della paternità, rappresenta uno dei “capisaldi del nostro commento alla legge”¹⁴⁴. Ciò in quanto esso conferma ogni oltre ragionevole dubbio che il principio della parificazione civile dei sessi su cui si fonda la nostra

¹³⁹ Benetti, *La donna*, cit., p. 40.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 11 : “Fuori della famiglia, quando è lasciato in facoltà dall’uomo di assumere o no le responsabilità verso la prole (...) la maternità in sé si traduce in un valore etico negativo in una «colpa»”.

¹⁴¹ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1235. La stessa argomentazione era stata avanzata mezzo secolo prima da Enrico Precerutti in un suo saggio dal titolo *Si debbono ammettere le indagini di paternità ?* in *La legge*, 1865, I, n. 68, p. 567, ove il civilista piemontese criticava la scelta del legislatore italiano da lui ritenuta “immorale” oltre che “lesiva del «fondamentale principio di uguaglianza»”. A sua volta Precerutti per queste sue considerazioni si era ispirato ad “alcune pagine della Mozzoni”. Sul punto, Cazzetta, *Praesumitur*, cit., pp.293-295, nt. 221. Enrico Precerutti, professore straordinario di Storia del diritto e legislazione comparata (1860-61) e di Codice civile presso la Facoltà giuridica torinese, nel 1860 era stato “cooptato all’interno della commissione incaricata di redigere il primo progetto di codice civile unitario” e in quella di coordinamento ove si distinse “per lo spirito critico e progressivo”. Tanto che nel 1868 non esitò “a stigmatizzare talune scelte di segno conservatore accolte nel codice del 1865, *exempli gratia* la condizione giuridica muliebre: ‘la donna si migliora e si nobilita istruendola e reintegrandola in tutti i suoi diritti’ (...)”. In questa direttrice, egli auspicava che alla donna fosse “riconosciuto il diritto di testimoniare in giudizio”, che fosse “eliminata la disparità di trattamento tra moglie e marito in ordine alla separazione per causa di adulterio e, infine, che la potestà sui figli venga esercitata congiuntamente dai genitori”. Sulla figura di Enrico Precerutti v. la voce a cura di S. Solimano in *DBGI*, II, pp. 1623-1624.

¹⁴² Benetti, *La donna*, cit., p. 40.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

legislazione non ha minimamente scalfito la condizione della donna, rimasta “limitata e soggetta” come in passato.

L’analisi del titolo *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio* consente inoltre di porre a confronto due realtà radicalmente opposte fra di loro. La prima è quella delle “condizioni giuridiche attuali”, illustrata dall’art. 189 del codice civile. A questo proposito, caustico è il giudizio di Valeria Benetti su questa norma che, scrive, ha “radice nell’ egoismo del maschio, non ancora evoluto alla coscienza di *padre*”¹⁴⁵.

La seconda realtà è quella futuribile preconizzata dal femminismo, fondata sull’ indipendenza economica della donna e sulla “piena e libera esplicazione della sua persona”¹⁴⁶.

Affiora qui nel ragionamento della pedagogista romana la figura della “donna nuova” tratteggiata nei primi anni del Novecento da Maria Montessori nelle sue “conferenze pubbliche” diventate “un cavallo di battaglia a favore del femminismo”¹⁴⁷. Più nello specifico, la “donna nuova” di stampo montessoriano è la donna del futuro che si incarna nella Madonna.

Giova qui rammentare brevemente che le riflessioni sul femminismo di Maria Montessori si intrecciarono con una sua lettura simbolica della Bibbia. Eva, la Donna forte e Maria: questo la triade illustrata dalla Montessori per scandire “differenze e cambiamenti dell’immagine del femminile nel corso della storia e (...) chiarire il valore sociale (...) della sessualità femminile”¹⁴⁸.

Maria è la donna nuova che volta le spalle alla vecchia famiglia patriarcale e con essa ad Eva, la donna schiava dell’uomo. Maria è colei che entrando nel lavoro sociale porta i suoi valori acquisendo quell’autonomia economica che, sola, potrà darle l’autonomia procreativa. Questo è il compito del femminismo per Maria Montessori¹⁴⁹. E lo è anche per Valeria Benetti.

Solo quando non sarà più “coartata nella sua vita economica e morale”, scrive la Benetti Brunelli la donna sarà in grado di assumersi tutte le

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ivi*, p 7.

¹⁴⁷ Babini, *Maria Montessori*, cit., p. 169.

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 174. Eva è “la donna oggetto, procreatrice”, “è la donna schiava dell’uomo «suo strumento di piacere e suo strumento di riproduzione della specie»”; la Donna forte, è la donna “«pioniera» che ha perso i benefici della *dominal mater* antica e non ha ancora conquistato quelli della donna nuova”; è la militante femminista che combatte per i diritti della donna nuova; Maria è la donna nuova che “porterà dentro la società i «valori femminili» più precisamente le «virtù femminili», che diventeranno, con l’entrata delle donne nel mondo del lavoro, «valori sociali»” (p. 172).

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 173.

responsabilità di una “maternità sia fisiologica, sia spirituale”¹⁵⁰. Libera nella sua dignità di madre ella potrà finalmente assumersi il compito di proteggere e di tutelare il proprio figlio in una condizione di parità con l'uomo. Ciò farà della maternità un “atto di volontà dei genitori rispetto alla prole futura”¹⁵¹ consentendo così all'uomo di non ripudiare “la sua paternità quando vi sentirà assai di più e di diverso del trasporto momentaneo, dello sfogo animale, bensì il riprodursi dell'essere ‘ suo’”¹⁵².

Nel concludere la disamina della normativa contenuta nel titolo *Della filiazione della prole nata fuori di matrimonio* Valeria Benetti coglie ancora un'ultima palese “ingiustizia” a danno della madre là dove, nel caso di riconoscimento del figlio da parte di entrambe i genitori, il 2° comma dell'art. 184 ne affida la tutela “di preferenza” al padre¹⁵³. In questo modo, sostiene Valeria Benetti, la legge “dà il corrispettivo dell'autorità e del diritto a colui cui non spettano né obblighi né doveri, e viceversa nega ogni autorità e diritto a chi sono imposti obblighi e doveri”¹⁵⁴.

2.11. *Della tutela*

L'analisi della prima sezione riguardante il diritto privato termina con un breve commento dedicato al titolo *Della tutela* che si appunta sul divieto stabilito alle donne ex art. 268 di assumere l'ufficio di tutore, protutore, curatore e di far parte dei consigli di famiglia, “eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate”.

A questo proposito, la pedagogista scrive di avere ben compreso che questo divieto non ha nulla a che fare con l'incapacità giuridica vera o presunta della donna. Come già sostenuto dalla Mozzoni, la tutela è un esercizio pubblico di cui il legislatore “s'è incaponito di non dare pubblica gestione alla donna”¹⁵⁵.

Tale divieto dimostra pertanto una volta di più tutta l'ipocrisia del legislatore italiano che posta la regola dell'uguaglianza fra i sessi, l'ha

¹⁵⁰ Benetti, *La donna*, cit., p. 11

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ivi*, p. 12

¹⁵³ Art. 184 c.c. : “Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età. Se il riconoscimento fu fatto da ambedue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre”.

¹⁵⁴ Benetti, *La donna*, cit., p. 41.

¹⁵⁵ Mozzoni, *La donna in faccia*, cit., p. 1226.

sotterrata sotto tali e tante eccezioni da mantenere invariato l'antico regime d'oppressione della donna¹⁵⁶.

2. *Diritto pubblico*

2.1. *Del voto amministrativo e politico*

Il commento dedicato al diritto pubblico chiude la prima parte dell'opera di Valeria Benetti. Esso consiste in una breve dissertazione riguardante la donna e il voto politico e amministrativo svolta sulla base dell'art. 24 dello Statuto albertino, degli artt. 1, 8, 12 della legge elettorale politica del 1882 (R.d. 24 settembre 1882 n.999 che approva il testo unico della legge elettorale politica n.999) e degli artt. 17, 18 e 22 della legge comunale e provinciale (R.d. 4 maggio 1898 n. 164 che approva il nuovo testo unico della legge comunale provinciale).

A questo proposito, una prima considerazione riguarda il fatto che il divieto di eleggere e di essere elette alle cariche politiche non è contenuto né nell'art. 24 dello Statuto¹⁵⁷ né nell'art. 1 della legge elettorale politica¹⁵⁸ ma si "regge in forza del sistema adottato in Italia e dal maggior numero degli altri stati", mentre sul fronte amministrativo l'art. 22 della legge comunale e provinciale testé menzionata vieta espressamente alle donne il diritto ad eleggere e ad essere elette così come agli analfabeti, agli interdetti, ai falliti e ai condannati¹⁵⁹.

¹⁵⁶ Benetti, *La donna*, cit., p. 45. Sulle critiche relative all'esclusione della donna dalla tutela nel dibattito successivo all'emanazione del codice civile v. Di Simone, *Le discussioni*, cit., pp.109, 113-114. V. anche Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 302 in merito alla necessità di eliminare il "vecchio arnese del Consiglio di famiglia".

¹⁵⁷ Che, commenta la Benetti, "ammette che tutti i regnicoli senza differenza di sesso, godono dei diritti civili e politici" (*La donna*, cit., p. 43).

¹⁵⁸ Che, commenta la Benetti, "fa dipendere il diritto elettorale dal godimento dei diritti civili e politici" (*La donna*, cit., p. 43).

¹⁵⁹ Art. 22 legge 1865 : "non sono elettori, né eleggibili: a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; b) le donne; c) gl'interdetti e gl'inabilitati; d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finché non abbiano ottenuta la riabilitazione; e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale (...); f) i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e detenzione per un tempo maggiore di 5 anni; i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella dell'arresto per un tempo superiore ai 5 giorni, mentre la scontano, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici

La Benetti ricorda inoltre che l'esclusione della donna dalla vita pubblica conosce due sole importanti eccezioni: la prima, costituita dalla legge sulle Opere pie di pubblica beneficenza che consente alla donna maritata di far parte delle congregazioni di carità¹⁶⁰. La seconda, rappresentata dalla legge istitutiva dei Collegi probivirali aventi giurisdizione sulle controversie di lavoro¹⁶¹ che considera "le donne eleggibili come membri del Tribunale industriale competente per le controversie di lavoro, a livello di conciliazione senza limiti di valore, ed entro il limite di lire duecento per quanto concerne la composizione giurisdizionale"¹⁶².

Queste due eccezioni non impediscono però al legislatore di "giustificare tutt'ora l'esclusione della donna dalla vita politica, in base alla peculiarità del sesso femminile a cui solo si converrebbe il regno della casa"¹⁶³. Ove l'espressione *peculiarità del sesso*, "apparentemente inoffensiva" - nota per inciso la pedagogista - recupera in toto la "vecchia ingiuria della imbecillità del sesso".

Riaffiora in questo passaggio del commento l'idea avanzata in precedenza dalla Benetti a proposito dell'istituto dell'autorizzazione maritale, secondo la quale "l'eccezione non può contraddire sostanzialmente allo spirito della regola"¹⁶⁴. E dunque come già l'istituto dell'autorizzazione, anche

uffici per tutto il tempo della sua durata; i condannati per reati di associazione di malfattori, di furti, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume; g) i condannati per reati elettorali (...); h) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità (...); i) i commercianti falliti finché duri lo stato di fallimento". In tema, Sarogni, *La donna*, cit., pp. 79-96; Galeotti, *Storia*, cit., pp. 21-22.

¹⁶⁰ Si tratta, nello specifico, della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (Legge Crispi) che all'art. 12 stabilisce "La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto dall'art. 1743 del codice civile".

¹⁶¹ Legge 15 giugno 1893, n. 295. Osserva Passaniti, *Il diritto*, cit., pp. 309-311 come tale legge non solo "enfaticamente contraddizione ormai carica di conseguenze giuridiche" legata alle diverse prerogative che fanno capo allo *status* della donna in quanto lavoratrice e in quanto moglie, là dove la "donna maritata sfugge agli schemi giuridici del codice nel momento in cui lavora". Ma anche "formalizza la donna lavoratrice come portatrice di interessi, in senso non troppo lato, sindacali".

¹⁶² "La donna può inoltre sopra quel limite assumere le funzioni di arbitro". Passaniti, *Il diritto*, cit., p. 309 nt.114.

¹⁶³ Benetti, *La donna*, cit., pp. 43-44.

¹⁶⁴ Cfr. *retro*, p. 19.

“l’esclusione della donna dai diritti politici” non può “semplicemente considerarsi (...) un’«eccezione»” per il fatto di contraddire al principio dell’eguaglianza della capacità giuridica e di rappresentare “un’offesa alla dignità dell’individualità femminile”¹⁶⁵.

Per questa via, il *commento femminista* di Valeria Benetti giunge al nocciolo della questione : “abbassati i veli”¹⁶⁶, osserva sconsigliata la pedagogista, la proclamazione costituzionale e codicistica di libertà e diritti si risolve per quello che è, ossia “in un inganno, in un’inesistente barriera contro l’oppressione”¹⁶⁷. E allora, conclude la scrittrice, “ci sembra più rispondente al vero e leale dichiarare che le cosiddette «eccezioni» mantengono in vita i capisaldi delle vecchie legislazioni, ai quali, appunto in forza della loro straordinaria importanza considerata, i nostri legislatori non hanno avuto il coraggio di rinunciare”¹⁶⁸.

Sul fronte privato, questi “principi fondamentali” si identificano nell’autorizzazione maritale e nella tutela, due istituti che “lasciano ancora essenzialmente in mano all’uomo il monopolio del potere direttivo e amministrativo della famiglia”.

Sul fronte pubblico, l’“esclusione assoluta della donna dalla vita politica” concede all’uomo l’incontrastato “monopolio della direzione e dell’amministrazione dello Stato”¹⁶⁹.

2.2. *Uno sguardo conclusivo*

La breve analisi testé svolta consente di abbozzare alcune considerazioni di carattere conclusivo che, in questa prima fase di perimetrazione dell’area di ricerca e di scavo, si configurano necessariamente come parziali e frammentarie.

Un primo dato sul quale è opportuno riflettere riguarda il fitto intreccio tra due filoni di pensiero caratterizzanti la trama dell’opera: il primo, propriamente giuridico; il secondo, di natura pedagogica.

Sul fronte giuridico, il ‘commento femminista’ di Valeria Benetti getta luce sul sistema scaturito all’indomani dell’unificazione giuridica e amministrativa del paese in cui l’appartenenza al sesso femminile

¹⁶⁵ Benetti, *La donna*, cit., p. 44.

¹⁶⁶ *Ivi*, p. 45.

¹⁶⁷ Rodotà, *Diritti*, cit., VIII.

¹⁶⁸ Benetti, *La donna*, cit., p. 45

¹⁶⁹ *Ibid.*

rappresentava un ostacolo insormontabile per quel che concerneva il godimento dei diritti civili e politici.

Nei decenni successivi tale sistema pur rimanendo invariato nelle sue linee portanti si fece tuttavia più frastagliato, specie sul fronte del lavoro¹⁷⁰. Come ha sottolineato la più recente storiografia giuridica, in quest'ambito specifico una serie di interventi normativi riguardanti il lavoro delle donne e dei fanciulli, il divieto di lavoro notturno nella panificazione, il riposo festivo e l'istituzione dell'ispettorato al lavoro¹⁷¹ misero "a fuoco il problema della condizione giuridica femminile", lo enfatizzarono e lo politicizzarono. Nel senso che se, fino ad allora, "la partecipazione delle donne all'attività produttiva" rimaneva "assorbita in una giuridicità sommersa" in cui "la donna era essenzialmente figlia e (o) moglie, ancor prima di essere madre", dopo queste leggi lo *status* della donna lavoratrice evidenziò "una contraddizione rispetto alla sua misera soggettività tra le mura domestiche"¹⁷².

Questo sommovimento sociale in atto a inizio Novecento si percepisce con evidenza nell'opera di Valeria Benetti. A questo proposito, spunti significativi sono emersi, ad esempio, in tema di scioglimento del matrimonio dove la pedagogista sottolinea quanto "nel tempo nostro" siano cambiate le condizioni economiche e sociali della donna a seguito della sua "larga partecipazione (...) al lavoro". E come di conseguenza l'indissolubilità del matrimonio ha assunto un significato diverso "sia per la diminuita dipendenza economica della donna dall'uomo, sia per la maggiore coscienza e dignità a cui è assurto il sesso femminile"¹⁷³. Sicché, proprio questa "forza sociale e morale" che la donna va acquisendo nel lavoro supporta, giustifica, agli occhi della pedagogista, la questione del divorzio¹⁷⁴, segno che la "fattualità del lavoro" è ormai in rotta di "collisione con il governo domestico"¹⁷⁵.

Anche il commento all'art. 132 del codice civile riguardante il caso

¹⁷⁰ In concomitanza con il progressivo allargarsi della "scena politica e sociale" dettata dall'allargamento del suffragio e dell'istruzione. Su queste tematiche Rodotà, *Diritti*, cit., pp. 30-36; Di Simone, *Le discussioni*, cit., 117-121.

¹⁷¹ Passaniti, *Diritto*, cit., p. 333. Utili spunti anche in Ungari, *Storia*, cit., pp. 198-199; Di Simone, *La condizione*, cit., pp. 581-585 in merito ai provvedimenti del 1902 e del 1907 "con i quali per la prima volta si dettava una disciplina organica su materie come l'orario di lavoro, il riposo settimanale, la sospensione dell'attività durante il puerperio, le condizioni igienico-sanitarie del personale femminile" (p. 582).

¹⁷² Passaniti, *Diritto*, cit., pp. 333-334.

¹⁷³ Benetti, *La donna*, cit., p. 33.

¹⁷⁴ Passaniti, *Diritto*, cit., p. 333.

¹⁷⁵ *Ivi*, p. 334.

del mantenimento del marito sprovvisto di mezzi sufficienti da parte della moglie, ha riservato motivi di interesse a cominciare dal nesso lucidamente colto dalla pedagogista fra ‘lavoro retribuito’, ‘indipendenza economica dall’uomo’, e ‘pieno esercizio della capacità giuridica’ della donna¹⁷⁶.

Calato in una realtà economica e sociale nella quale le donne italiane reclamano sempre più con forza e con urgenza “spazi di cittadinanza e professionalità”, il saggio di Valeria Benetti acquista così di significato nell’ottica della “costruzione di una forte soggettività femminile”, nonostante la subalternità coniugale stabilita dal codice civile¹⁷⁷. Ed è qui che il filone giuridico si intreccia con quello pedagogico nel solco di una stretta aderenza al pensiero femminista montessoriano centrato sulle tre figure bibliche di Eva, la Donna forte e Maria¹⁷⁸.

Come si è accennato, Maria è la ‘donna nuova’ che in un futuro volterà le spalle alla famiglia patriarcale e scalzerà Eva, il modello femminile della donna-oggetto, ossia l’emblema di quello “stato di soggezione” che per la Benetti Brunelli rappresenta ancora, pur tra evidenti segni di cambiamento, lo *statu quo*¹⁷⁹.

“Coartata nella sua vita economica e morale”¹⁸⁰, Eva vive la maternità “semplicemente come riproduzione”, come un destino biologico¹⁸¹. Nel “cerchio della famiglia” quando il padre partecipa con la madre alle responsabilità verso la prole, la sua incapacità di moglie e di madre la conduce ad una maternità solo fisiologica fondata su un “rudimentale (...) sentimento” da cui esula del tutto “una profonda e fondamentale esigenza di protezione del figlio”.

Nell’ottica emancipazionista del pensiero montessoriano, la femminista militante è la ‘Donna forte’ che ha il compito di “promuovere il nuovo tipo/modello di donna. Ad Eva (la donna-oggetto procreatrice) subentrerà Maria”, la ‘donna nuova’ che vive la maternità “come cura dell’altro”. Maria è colei che emancipandosi dalla vecchia unità familiare entrerà nel mondo del lavoro non come semplice lavoratrice indifferenziata rispetto all’uomo. Ma come portatrice di tutte quelle virtù femminili che diverranno i nuovi valori della realtà sociale. In questo modo, entrando nella società le

¹⁷⁶ Cfr. *retro*, p. 21.

¹⁷⁷ Passaniti, *Diritto*, cit., pp. 353-354.

¹⁷⁸ Cfr. *retro*, p. 11-12, 30.

¹⁷⁹ Benetti, *La donna*, cit., pp. 10-11.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Babini, *Maria Montessori*, cit., p. 169.

donne acquisteranno quell'autonomia economica che sarà il presupposto di un'autonomia procreativa. Scrive a questo proposito la Montessori: la 'donna nuova' "avanzata alla conquista del lavoro sociale, farà un passo in più: andrà alla conquista del suo lavoro biologico, che è il vero fine del femminismo: andrà alla conquista dei propri figli"¹⁸².

Questa idea emerge in controtuce anche nello scritto di Valeria Benetti: solo l'ingresso nel mondo del lavoro consentirà alla donna di emanciparsi e di acquisire "nel fatto la dignità di individuo"¹⁸³.

E' dunque un forte discorso di emancipazione quello che fa la Benetti Brunelli, tradotto con parole che rilanciano nel nuovo secolo lo spirito straordinario di Anna Maria Mozzoni in "un intreccio felice e virtuoso" tra pedagogia e femminismo¹⁸⁴: la 'donna nuova' che verrà, scrive Valeria Benetti è "la donna, non soggetta ma indipendente, non coartata ma libera, non incapace ma capace, nella ricca e piena espansione dei suoi sentimenti e della sua intelligenza"¹⁸⁵.

Tutte queste virtù le consentiranno di essere madre non più come Eva ma come Maria e di vivere la maternità come scelta consapevole, "spirituale (...)«cosciente»"¹⁸⁶.

¹⁸² *Ivi*, p. 173.

¹⁸³ Benetti, *La donna*, cit., p. 11.

¹⁸⁴ Babini, *Maria Montessori*, cit., p. 169.

¹⁸⁵ Benetti, *La donna*, cit., p. 12.

¹⁸⁶ *Ivi*, p. 11 "Manca ancora all'Umanità il tempio della Maternità, e questo potrà solo sorgere quando l'umanità sarà purificata dall'antica labe, dal peccato originale, onde Eva fu detta la grande madre del dolore e a Maria fu riferita la salute del genere umano".